

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 21 del 25/06/2020

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

L'anno duemilaventi , il giorno venticinque del mese di Giugno , alle ore 19:15 , con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Assente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Assente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Assente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Assente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Assente			

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale .

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27), all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Bertozzi, De Leonardis, Frisoni Davide, Gianfreda, Grassi, Grotti, Magrini, Marcello, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Zamagni, Zilli e del Segretario Generale collegati dalla sala del Teatro A. Galli, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Modifica Regolamento Generale delle Entrate.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, su accordo del Consiglio, vista la proposta di delibera consiliare n. 10 del 02/03/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto, congiuntamente al punto 2 dell'OdG, Deliberazione n. 20 del 25/06/2020 ad oggetto: "Modifiche al Regolamento Comunale per la Gestione delle Entrate Tributarie", alla quale si rimanda per gli interventi dei Consiglieri e la discussione svolta:

“OGGETTO: Modifica Regolamento Generale delle Entrate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 28.04.05 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), si rende necessario adeguare il regolamento in oggetto alle novità introdotte dal legislatore, con particolare riferimento alla disciplina degli accertamenti esecutivi, delle rateizzazioni e della riscossione coattiva;

PRESO ATTO che, con riferimento alla riscossione coattiva:

- con il D.L. 22.10.16, n. 193, il legislatore aveva previsto, a partire dal 1 luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia S.p.A. e l'attribuzione delle funzioni di riscossione alla nuova "Agenzia delle entrate-Riscossione" – ADER - ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate e sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del MEF che subentrava nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di Equitalia S.p.A., assumendo la qualifica di Agente della riscossione e potendo riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle società da essi partecipate;
- l'art. 2 del suddetto D.L. prevedeva che, a decorrere dal 1 luglio 2017, le amministrazioni locali avrebbero potuto affidare direttamente, senza procedura ad evidenza pubblica, al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate;

OSSERVATO, pertanto, che per la riscossione coattiva delle entrate comunali gli Enti potevano decidere se:

1. effettuarla in forma diretta;
2. affidarla ad ADER in modo diretto;
3. affidarla a soggetti esterni, individuati dal comma 5, dell'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, tra i quali i Concessionari privati iscritti all'albo, di cui all'articolo 53, del D.Lgs. n. 446/1997,

previo però l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo le regole del nuovo Codice dei contratti pubblici;

RILEVATO che:

- con Delibera di C.C. n. 38 del 27.06.2017, si è stabilito di procedere all'affidamento in concessione, tramite gara ad evidenza pubblica, del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali ad un Concessionario privato, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con D.D. n. 1438 del 30.06.2017, al fine di non interrompere la fruizione del servizio, è stato previsto di prorogare l'affidamento a Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. attuale concessionario, alle medesime condizioni contrattuali concordate nell'atto di affidamento e nei successivi atti di integrazione e/o proroga, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo concessionario, quindi, presumibilmente per 6 mesi;
- con D.D. n. 2872 del 06.12.2017 è stata avviata la procedura per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali ed è stata approvata la relativa documentazione di gara relativa;
- con la medesima D.D. n. 2872/2017, sempre al fine di non interrompere la fruizione del servizio, è stato disposto di prorogare ulteriormente l'affidamento alla citata Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., indicativamente, fino al 30.06.2018 e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'aggiudicazione al nuovo Concessionario;
- con D.D. n. 1102 del 09.05.2018 sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., con attivazione del servizio a decorrere dal 01.07.2018;

DATO ATTO che, prima della riforma della riscossione coattiva introdotta con la Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019:

- la riscossione coattiva delle entrate comunali, al di fuori dell'ipotesi di affidamento ad ADER, era prevista con lo strumento dell'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 639/1910, che costituiva titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili;
- la procedura si articolava, pertanto, in una prima fase ingiuntiva, avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'ingiunzione fiscale, ed in successive fasi cautelari ed esecutive, in cui, in assenza di pagamento, si procede all'adozione delle misure previste dalla normativa sopra richiamata;

CONSIDERATO che, nel silenzio della normativa, con l'ultima delibera di C.C. n. 37 del 05.07.2018 di modifica al Regolamento in oggetto, si è ritenuto di stabilire con il regolamento comunale (all'art. 15) che, oltre alle spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile, anche le spese dell'azione di recupero del credito, dirette ed indirette, relative alla riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento, di cui al RD 639/1910, vengano poste a carico del debitore inadempiente, nella misura definita con delibera di Giunta Comunale sulla base di criteri desunti dall'analisi dei costi

di gestione del procedimento, ispirati al principio dell'addebito dei soli costi effettivi, al fine di favorire il progressivo innalzamento del tasso di adesione nei termini agli adempimenti di versamento, nonché per garantire il rispetto dei principi di equo trattamento rispetto a coloro che pagano alla scadenza concessa o prevista dalla legge, oltre che per perseguire finalità di deterrenza e contrasto all'evasione;

RILEVATO che con la delibera di Giunta Comunale n. 192 del 10.07.2018, avente ad oggetto "Definizione modalità ripartizione spese ed oneri riscossione coattiva", nel rispetto della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro, nel definire tali costi, oltre che la rispettiva ripartizione, si è tenuto conto anche delle condizioni contrattuali del recente affidamento, a seguito di aggiudicazione, della concessione del servizio di riscossione coattiva, attivo dal 01.07.2018, previste nei relativi atti di gara, nell'offerta tecnica ed economica, nonché nel contratto, le quali prevedono, in particolare, **un compenso pari al 4,20%** dell'importo riscosso e l'applicazione, con riferimento ai costi delle procedure, delle tabelle di cui al D.M. 21 novembre 2000, con una **riduzione del 16% della tabella A**, in caso di oneri a carico dell'Ente;

PRESO ATTO che, con la citata riforma, il legislatore ha voluto potenziare le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, introducendo **l'accertamento esecutivo** che condensando tre diverse funzioni - quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto - consente di ridurre i tempi, in quanto, per gli atti ricompresi nel comma 792, dell'art. 1, della L. 160/2019, non sarà più necessario notificare la cartella o l'ingiunzione di pagamento: dal momento della ricezione dell'avviso, il contribuente avrà 60 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione e, in caso contrario, l'amministrazione potrà procedere con l'esecuzione forzata;

OSSERVATO, inoltre, che la sopradetta legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) prevede:

- **una nuova disciplina delle rateizzazioni** contenuta nei commi 796 e seguenti, in base alla legge, il debito può essere rateizzato fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo scaglioni differenti in base agli importi;
- **i costi di elaborazione e di notifica degli atti** e quelli delle successive **fasi cautelative ed esecutive, da porre a carico dei debitori** e determinati ai sensi del comma 803, ma solo per gli atti esecutivi e le ingiunzioni fiscali emessi dal 01.01.2020;
- l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 794 e 803 anche in caso di **emissione delle ingiunzioni** previste R.D. 639/1910;

DATO ATTO che, alla luce delle suddette novità, si rende necessario aggiornare il vigente "Regolamento Generale delle Entrate", seppur principalmente con riferimento alle dilazioni (art. 13 e art. 13 bis) ed alle procedure di riscossione coattiva, prevedendo, per queste ultime, due regimi: l'uno per le entrate patrimoniali riscosse fino al 31.12.2019 e per le contravvenzioni stradali (art. 15), l'altro per gli atti esecutivi e le ingiunzioni fiscali emessi dal 01.01.2020 (art. 15 bis);

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), con la quale vengono dettagliatamente esposte le necessarie **modifiche agli artt. 4, 9, 13, 15, 17 e 18, oltre all'introduzione degli art. 13 bis e 15 bis.**

VALUTATO di:

- **aggiornare l'art. 13**, intitolato "*Dilazioni di pagamento per carichi arretrati*", relativamente all'importo minimo per la rateizzazione pari ad € 100; all'eliminazione della previsione rata minima non inferiore a € 50; all'ampliamento della durata delle dilazioni concedibili da 6/12 rate bimestrali fino a 72 rate mensili, diversificate a seconda degli importi; alla sostituzione della richiesta di fideiussione da € 10.000, per qualsiasi durata di dilazione, ad € 20.000, solo per dilazioni di durata superiore a 36 mesi;
- **integrare l'art. 13**, disciplinando i termini entro cui presentare l'istanza di rateizzazione ed entro cui pagare la prima rata a seconda della tipologia di atto che si intende dilazionare: atto non ancora esecutivo (lett. f), atto esecutivo (lett. g), ingiunzione non ancora definitiva (lett. h), ingiunzione già definitiva (lett. i); inoltre, si è fatto rinvio al disposto legislativo per la scadenza delle rate successive alla prima (lett. j) e per il peggioramento della situazione debitoria (lett. k); per decadenza dal beneficio (lett. l);
- **introdurre**, sempre **nell'art. 13**, in caso di impossibilità, debitamente documentata, per il debitore di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto, la facoltà per il Responsabile dell'entrata di derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando le settantadue rate mensili (lett. m);
- **armonizzare il precedente comma 3 dell'art. 13**, riguardante la possibilità di sospendere il fermo amministrativo, con la previsione di cancellazione del fermo in caso di bene mobile utilizzato per persone diversamente abili (v. art. 15, commi 10 e 11; art. 15 bis commi 7 e 8);
- **inserire l'art. 13 bis**, intitolato "*Dilazioni di pagamento riguardanti la monetizzazione delle dotazioni territoriali (P1-parcheggi pubblici e U-aree per attrezzature e spazi collettivi)*", per consentire, in seguito alla delibera di C.C. n. 59 del 19.09.2019 di recepimento della normativa regionale in tema di oneri concessori, dilazioni di pagamento di durata parificate alla predetta disciplina degli oneri concessori;
- **aggiornare l'art. 15**, intitolato "*Procedure*", riguardante le entrate patrimoniali riscosse fino al 31.12.2019 e le contravvenzioni stradali, confermato per quanto previsto ai commi 4 e 5 relativamente a spese ed oneri per il recupero del credito ed aggiornato inserendo il comma 10, importato dal vigente art. 13, in materia di sospensione del fermo amministrativo in caso di rateizzazione; aggiungendo il comma 11, per annullamento preavviso o cancellazione di fermo per i beni mobili utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili; adeguando il comma 13 per definizione importo minimo per emissione atto esecutivo (€ 10);
- **inserire l'art. 15 bis**, intitolato "*Procedure per atti esecutivi ed ingiunzioni fiscali emessi dal 01.01.2020, ai sensi della Legge n. 160/2019*", al fine di integrare il regolamento per atti esecutivi ed ingiunzioni fiscali emessi dal 01.01.2020, adeguando il testo del vigente art. 15 al nuovo disposto normativo. In particolare: modificando il comma 1 (termine 30 gg. da termine ultimo pagamento per avvio riscossione coattiva, fatto salvo ipotesi di presenza di fondato pericolo), il comma 4 (revisione costi di notifica ed elaborazione atti, nonché quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive posti a carico del debitore), il comma 5 (interessi di mora calcolati decorsi 30 gg. dall'esecutività dell'atto), nonché armonizzando i commi 7 e 8 in tema di sospensione del fermo (alla pari dell'art. 15), inserendo il comma 10 (importo minimo per emissione atto esecutivo pari ad € 10, alla pari dell'art. 15) e variando il comma 12 (termini 60 gg. per adempiere alla comunicazione di messa in mora e previsione dell'acquisto di titolo esecutivo);

nonché apportare altre modifiche residuali di natura più operativa e, precisamente:

- all'art. 4, intitolato "*Regolamenti per tipologia di entrate*", comma 2: per chiarire l'efficacia dei regolamenti in base alla disciplina delle diverse tipologie di entrata;

- al medesimo art. 4, comma 3: si introduce la possibilità per l'Ente, anche con provvedimento della Giunta, di variare la data di pagamento, nonché degli adempimenti, delle entrate tributarie e non, in considerazione delle situazioni emergenziali che possono insorgere, anche alla luce di quanto avvenuto in seguito alla pandemia da COVID19;
- all'art. 9, intitolato "Modalità di versamento", comma 2: per specificare che il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare ai rispettivi uffici di competenza (non solo agli Uffici Tributarî dell'Ente), tale volontà;
- all'art. 17, intitolato "Rimborsi per le entrate extratributarie", comma 6: per aggiornare riferimento al comma 16, dell'art. 15, per la misura degli interessi;
- all'art. 18, intitolato "Disposizioni finali e transitorie", comma 2: per definire l'entrata in vigore in seguito all'abrogazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e rinviandola alla specifica disciplina di ogni entrata; precedenti commi 3 e 4: per eliminare abrogazioni già definite da tempo;
- al medesimo art. 18, nuovo comma 3: si introduce la previsione circa l'automatico adeguamento del regolamento alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, così come il chiarimento che, i richiami e le citazioni di norme in esso contenuti, si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

VISTE le modifiche **agli artt. 4, 9, 13, 15, 17 e 18, oltre all'introduzione degli art. 13 bis e 15 bis** del Regolamento Generale delle Entrate, allegato alla lettera "B", quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

VISTO il testo modificato del Regolamento Generale delle Entrate, allegato sotto la lettera "C", quale parte integrante del presente atto, proposto per l'approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"*;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre al 31 marzo aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 11 dicembre 2019);
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 che ha previsto l'ulteriore differimento del suddetto termine al 30 aprile 2020 (Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, seduta del 27 febbraio 2020);
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), in base al quale è differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2020;

DATO ATTO che le suddette modifiche al regolamento in oggetto non producono effetti sulle previsioni di cui al bilancio di previsione 2020-2022, in quanto:

- non hanno contenuti amministrativi direttamente eseguibili, ma, uniformandosi al dettato normativo, disciplinano le modalità delle rateizzazioni che dovranno essere osservate al momento dell'emissione dei provvedimenti di dilazione;
- non comportano imputazioni contabili, in quanto non ne consegue un immediato verificarsi di eventi incidenti sull'entrata o sulla spesa;
- gli oneri di riscossione spetteranno all'Ente solo al momento del pagamento, da parte dei debitori, degli atti esecutivi e delle ingiunzioni emessi dal 01.01.2020, pertanto non quantificabili ab origine;
- in ogni caso, al momento dell'incasso, le relative maggiori entrate si compenseranno con la spesa del compenso al concessionario, garantendo il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;
- la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;
- il parere favorevole espresso, a fronte di richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario del 15.04.2020 - prot. 97094, in data 15.05.2020, prot. 116897, dall'Organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;
- il parere delle Commissioni Consiliari I' e V' riunite in seduta congiunta in data 09.06.2020;

DATO ATTO che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ivana Manduchi, Dirigente Settore Risorse Tributarie;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, le suddette modifiche ed integrazioni al Regolamento Generale delle Entrate che, qui allegato nella stesura debitamente modificata (allegato C), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RICONFERMARE** in ogni altra sua parte il succitato Regolamento Generale delle Entrate;
3. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

VISTA l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.”

-----*****-----

Presenti n. 27 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Manfroni, Marcello, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, terminata la discussione pone in votazione l'emendamento presentato dal Cons. Renzi alla proposta in oggetto, prot. 159461 del 25/06/2020, così formulato:

Emendamento aggiuntivo Art. 4 comma 3:

“..... Nonchè ridotti gli importi degli adempimenti (entrate tributarie ed extratributarie)”.

Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. respinge l'emendamento con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Contrari Nr.	16	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Favorevoli Nr.	11	Consiglieri: Erbetta, Manfroni, Marcello, Mauro, Muratori, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	-	-

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	19	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Marcello, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	3	Consiglieri: Mauro, Renzi e Zilli
Astenuti Nr.	5	Consiglieri: Erbetta, Manfroni, Pecci Trombetta e Zoccarato

Quindi il Presidente Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione per appello nominale, il C.C. approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	19	Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Marcello, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Spina, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	3	Consiglieri: Mauro, Renzi e Zilli
Astenuti Nr.	5	Consiglieri: Erbetta, Manfroni, Pecci Trombetta e Zoccarato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Uguccioni